



Ca, 05.07.2023 Prot.71

Al CoRAN

p.c. All'Assessore degli AA.GG e riforma
della Regione

Oggetto: firma definitiva accordo equiparazione Indennità di Amministrazione e Forestale

Il 31 marzo 2023 è stato sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali l'Ipotesi di Accordo - Parte economica, Ipotesi certificata dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 35/2023/CCR.

Considerata l'impugnazione da parte del Governo della legge Finanziaria che ha stanziato le risorse riguardanti la perequazione dell'Indennità di Amministrazione, l'Ipotesi definitiva è stata sottoscritta senza gli Art. 3 e 4 (Indennità di Amministrazione e Forestale).

Il Governo ha impugnato l'art. 7 della Legge di stabilità 2023 del 21-2-2023 essenzialmente sul presupposto errato che le risorse finanziarie destinate all'Indennità di Amministrazione e Forestale siano sottoposte ai limiti del salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, il cui stanziamento complessivo non può superare il limite dell'anno 2016.

Le risorse economiche delle due Indennità invece non fanno parte del salario accessorio, le due indennità in realtà rappresentano elementi fissi e continuativi della retribuzione che concorrono alla formazione del salario base e come tale erogate a tutti i dipendenti del Comparto.

Anche volendo entrare nel merito dei limiti imposti dal d.lgs n. 75 del 2017 la recentissima sentenza n. 124 /2023 dichiarando infondato il ricorso Governativo ad una norma alla Regione FVG ha chiarito che :

“In linea generale, il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, quale si evince dall'art. 23 del d.lgs. n. 75 del 2017, è principio di coordinamento della finanza pubblica, agli effetti dell'art. 117, terzo comma, Cost., vincolante anche per le autonomie speciali, dato che la finanza delle regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 255 e n. 190 del 2022).

Tuttavia, per le regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenze n. 5 del 2022, n. 241 del 2018 e n. 115 del 2012).”

La Regione Sardegna ha competenza primaria sul personale dei propri uffici e provvede in autonomia anche al finanziamento del proprio apparato burocratico, quindi in analogia con quanto scritto sopra dalla Corte Costituzionale il ricorso del Governo all'art. 7 della Legge di stabilità 2023 non ha in nessun caso alcun fondamento.

Le scriventi OO.SS. chiedono quindi di firmare definitivamente e rendere pienamente operativi anche gli Art. 3 e 4 (Indennità di Amministrazione e Forestale) del CCRL sottoscritto il 31 marzo 2023 e certificato dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 35/2023/CCR.

Cordiali saluti

FESAL-RAS

CLARES